



PATENT BOX

Dott. Sebastiano Deias

Rag. Davide Pau

Dott. Sergio Mura

19 Gennaio 2016

Patent Box

ASPETTI GENERALI

La Legge di stabilità 2015 ai commi dal 37 al 45 dell'articolo unico hanno previsto un regime opzionale di tassazione agevolata, per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla concessione in uso a terzi o dalla cessione di alcuni beni immateriali chiamato Patent Box,.

Il comma 39 definisce l'ambito oggettivo di applicazione di questo regime di tassazione agevolata, e stabilisce che riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo delle opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.

L'art. 6 del decreto ministeriale ha fornito precisazioni a riguardo dei beni agevolabili, stabilendo che è possibile optare per il regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- 1- Software protetto da copyright.
- 2- Brevetti industriali (concessi o in corso di concessione), compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori.
- 3- Marchi d'impresa, compresi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione.
- 4- Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili.
- 5- Informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali (chiamati anche Know How), comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete e che siano giuridicamente tutelabili.

L'agevolazione consiste nell'esclusione dall'imposizione fiscale di una parte dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'uso diretto o dalla cessione dei beni immateriali agevolabili.

Se i redditi **derivano dalla concessione** in uso dei beni immateriali, allora l'agevolazione consiste nell'esclusione dall'imposizione fiscale dei relativi redditi:

- 1- per il 30% nel 2015
- 2- per il 40% nel 2016
- 3- per il 50% a partire dal 2017

In caso **di uso diretto dei beni immateriali** invece sarà escluso dall'imposizione fiscale la quota parte del reddito derivante dall'utilizzo di tali beni, determinata in contraddittorio con l'agenzia delle entrate in base a uno specifico accordo preventivo.

In tal caso ha luogo la procedura di ruling e cioè si procede a determinare, in via preventiva e in contraddittorio con l'agenzia delle entrate, l'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per individuare i componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Anche in tal caso la detassazione è pari:

- 1- al 30% nel 2015
- 2- al 40% nel 2016
- 3- al 50% a partire dal 2017

Queste stesse percentuali di detassazione si applicano anche ai fini del calcolo della base imponibile Irap.

In caso invece **di cessione dei beni immateriali**, allora l'agevolazione si sostanzia nell'esclusione dalla formazione del reddito delle relative plusvalenze. Le plusvalenze sono quindi oggetto di detassazione integrale, a condizione però che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili. In caso contrario l'agevolazione non risulta applicabile.

Come disposto dal **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.11.2015** per fruire dell'agevolazione già dal periodo d'imposta **2015** era necessario esercitare l'opzione entro il periodo d'imposta in cui ha inizio il regime di tassazione agevolata. Dunque la tassazione agevolata per i redditi collegati agli *intangibles* nel 2015 era subordinata all'invio, entro il 31 dicembre 2015, del modello «*Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali*». Va rilevato che nei casi di **utilizzo diretto** degli *intangibles*, per fruire dell'agevolazione già dal 2015 era altresì necessario, oltre all'invio del suddetto modello, presentare la richiesta di **accordo preventivo**. Il nuovo regime opzionale si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (**2015 nella generalità dei casi**). Tale richiesta era obbligatoria solo nei casi di utilizzo diretto degli *intangibles*, mentre era facoltativa nei casi di concessione in suo a società del gruppo e cessione infragruppo dei beni immateriali agevolabili.

Per poter usufruire dell'agevolazione bisogna esercitare un'apposita opzione. Tale opzione è irrevocabile e ha la durata di 5 anni.

I beneficiari dell'agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, sia in forma individuale che in forma di impresa. Sono invece escluse da tale regime le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, a partire dall'esercizio di apertura della procedura.

I soggetti che richiedono l'agevolazione devono poi svolgere attività di ricerca e sviluppo volta alla crescita, al mantenimento e all'accrescimento del valore degli stessi beni immateriali

L'impresa deve costruire un sistema di controllo di gestione che permetta di individuare il diretto collegamento fra i costi di ricerca e sviluppo, i beni immateriali utilizzati e il relativo reddito prodotto. Ciò deve avvenire per ciascun bene immateriale agevolabile.

Per i periodi d'imposta 2015 e 2016 l'opzione può essere esercitata inviando una comunicazione all'agenzia delle entrate. A partire dal 2017 invece la comunicazione potrà essere effettuata direttamente nell'ambito della dichiarazione dei redditi e si riferirà al periodo d'imposta a cui il modello si riferisce.

In previsione di aderire al regime del Patent Box l'impresa dovrà poi determinare il reddito prodotto dal bene immateriale. È però possibile che tale bene, soprattutto nelle fasi iniziali della ricerca, produca un reddito negativo; in tali casi l'impresa potrà rinviare gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui il reddito sarà positivo

Presentazione dell'istanza, integrazione e risposta dell'Agenzia

Come già accennato nei casi di **utilizzo diretto** degli *intagibles*, per fruire dell'agevolazione già dal 2015 era necessario, oltre all'invio del modello per l'esercizio dell'opzione entro il 31.12.2015, presentare la richiesta di accordo preventivo entro il medesimo termine.

Una volta presentata l'istanza questa può essere integrata entro 120 giorni dalla sua presentazione, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l'istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all'ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

Dunque, era possibile presentare un'istanza *light* entro il 31.12.2015, per poi integrarla nei 120 giorni successivi.

L'istanza è rigettata, entro trenta giorni dal suo ricevimento, quando è carente degli elementi precedentemente elencati, salvo che sia possibile desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, i predetti elementi. In presenza di ulteriore attività istruttoria, il termine utile per il rigetto dell'istanza rimane sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa. Il rigetto dell'istanza è comunicato dall'ufficio, con provvedimento motivato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Relativamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2016 il termine per il rigetto è di 180 giorni.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio competente e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell'impresa, di un accordo nel quale:

- sono definiti i metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni agevolabili;
- sono definiti i metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni realizzati nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- sono definiti i metodi e criteri di calcolo delle plusvalenze realizzate nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

L'accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di accordo preventivo e per i quattro periodi di imposta successivi. L'eventuale mancato raggiungimento dell'accordo è fatto constare mediante processo verbale.